

## **In tema di assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi: Corte di Cassazione 15 ottobre 2018 n° 25635.**

**di Marco CAMILLERI\***

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima.

Oggetto di questa breve riflessione in tema di assicurazione sulla vita a favore degli eredi legittimi è una sentenza della Suprema Corte del 15 ottobre 2018, n. 25635, riguardante il caso di un soggetto che aveva stipulato con una società assicuratrice un contratto di assicurazione sulla vita, nel quale venivano designati quali soggetti beneficiari gli eredi legittimi. In seguito al decesso del contraente, la parte attrice una volta appreso dell'esistenza di un testamento olografo, nel quale la stessa era nominata erede universale senza che il *de cuius* facesse alcun riferimento all'assicurazione sulla vita sottoscritta in precedenza, chiamava in giudizio la società assicuratrice per vedersi dichiarare il suo diritto a ricevere tutte le prestazioni derivanti dalla polizza assicurativa. Il Tribunale di Bolzano ritenendo che l'attrice, quale erede universale dell'assicurata, integrasse la qualità di unico erede legittimo indicato nella polizza quale beneficiario, riconosceva all'attrice il diritto in questione.

La corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza del 10 dicembre 2016 rigettava l'appello proposto dalla compagnia assicuratrice, confermando l'impostazione del giudice di primo grado, attribuendo all'istituzione dell'universale, valore di revoca<sup>1</sup> dell'originario beneficiario

---

\*Praticante avvocato.

<sup>1</sup> A. FORMIGGINI, *La revoca della designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, II, 600. Secondo l'opinione prevalente (ex multis N. GASPERONI,

designato nel contratto di assicurazione negli eredi legittimi, nonostante l'assenza di un preciso riferimento alla stipula del contratto di assicurazione. Contro tale decisione la compagnia assicuratrice proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando la contrarietà della decisione rispetto ai precedenti orientamenti giurisprudenziali in materia. La Suprema Corte nell'accogliere il ricorso, sofferma la sua attenzione sulla corretta interpretazione da dare alle norme in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo ed in particolare sulla clausola che individua i beneficiari degli eredi legittimi in particolare afferma che: « Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante non potendo, di conseguenza, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie, né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata

---

voce *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, in *Enc. giur.*, III, Roma, 1988, p. 13) la revoca può essere, oltre che espressa, anche implicita: si tratta di tutti i casi in cui siano posti in essere dal contraente una condotta incompatibile con la volontà di mantenere l'attribuzione in capo al beneficiario designato. E' stata ritenuta un'ipotesi di revoca implicita, ad esempio, la valida designazione di un nuovo beneficiario, naturalmente incompatibile con quella precedente e, pertanto, revocativa della stessa S. VERNIZZI, *La designazione del beneficiario di assicurazione sulla vita*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, II, *La successione testamentaria*, diretto da G. BONILINI, Milano, 2009, p. 879). Si deve quindi concludere, anzi tutto, che la disposizione testamentaria attributiva della somma assicurata in favore di un nuovo soggetto comporta la revoca (implicita) della precedente designazione effettuata nel contratto. Si verifica in tale ipotesi un duplice effetto: vi è una nuova designazione, incompatibile con la precedente, che è senz'altro revocata (si segnala che la volontà di attribuire "la piena proprietà di tutti i beni mobili, compreso denaro e titoli di qualsiasi tipo" è stata giudicata espressiva della volontà del testatore di revocare implicitamente, la precedente designazione – Trib. Palermo 22 gennaio 2003, in *Resp. civ. prev.*, 2004, 823 ss., con nota di L. BUGIOLACCHI, *Assicurazione sulla vita e nuova designazione del beneficiario per disposizione testamentaria incompatibile: il rapporto tra forma e natura dell'atto di designazione*.

nel contratto, in modo che, qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità»<sup>2</sup>.

Per una corretta individuazione del beneficiario la Cassazione fa riferimento all'applicazione dei criteri contrattuali *ex art. 1362 c.c.*, per il caso in cui, dopo la determinazione della clausola contrattuale, il *de cuius* manifesti una nuova volontà con l'istituzione di nuovo erede mediante un successivo testamento<sup>3</sup>.

L'interpretazione del contratto di assicurazione<sup>4</sup> avrebbe dovuto tener conto della disciplina del contratto di assicurazione in favore del terzo. Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell'articolo 1920 c.c., terzo comma, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto, e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante, e non può, quindi, essere oggetto delle sue eventuali disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicché la designazione dei terzi beneficiari del contratto, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, poiché si tratta

---

<sup>2</sup>Il principio è stato più volte affermato dalla S.C.: in senso conforme, si vedano Cass. civ., Sez. II, 23 marzo 2006, n. 6531, in *Foro it. Rep.*, 2006, *Assicurazione (contratto)*, n. 157, e Cass. civ., Sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26606, in *Rivista Assicurazioni*, 2017, II, 121. In senso contrario, però, si veda Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19210, in *Rivista Assicurazioni*, 2016, II, 153, secondo cui nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte la generica designazione quali beneficiari delle prestazioni indennitarie degli eredi testamentari o legittimi comporta che, in mancanza di un'espressa previsione del criterio di riparto dell'indennizzo tra i medesimi, questo vada individuato nelle disposizioni che regolano la successione ereditaria.

<sup>3</sup>Cfr. A. CAUTADELLA, *I contratti. Parte generale*, Torino, 2014; BIANCA, *Diritto civile, III, Il contratto*, Milano, 1997; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, II, 1, Padova, 1993; M. COSTANZA, *Profili dell'interpretazione del contratto secondo buona fede*, Milano, 1989; C. GRASSETTI, *Interpretazione dei negozi giuridici inter vivos e mortis causa*, in Nss, D.I. Torino 1965; M. CASELLA, *Il Contratto e l'interpretazione*, Milano, 1961; F. MESSINEO, *Contratto*, in Enc. Dir., IX Milano, 1961, 784.

<sup>4</sup>L'assicurazione sulla vita a favore del terzo si inquadra nello schema del contratto a favore del terzo, di cui agli artt. 1411 ss. c.c.: consegue che, per effetto della designazione contrattuale, il beneficiario acquista il diritto all'indennità assicurativa *ipso iure*, senza bisogno di accettazione. Si tratta di un acquisto *iure* proprio, in quanto, pacificamente, non si tratta di un diritto che cade in successione e che forma l'asse ereditario, ma un diritto che discende da un contratto e che viene erogato da un terzo L. BUTTARO, voce *Assicurazione sulla vita*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 608 ss.

di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto. L'interpretazione del contratto di assicurazione avrebbe dunque dovuto tener conto della disciplina del contratto di assicurazione a favore del terzo, con la conseguenza che la designazione del beneficiario avvenuta nel contratto, non avrebbe dovuto subire nessuna influenza da una successiva esecuzione testamentaria. Nel caso di specie domina la volontà contrattuale, avendo il beneficiario acquistato *ex* articolo 1920 c.c., terzo comma, un diritto *iure proprio* che trova il suo principio nel contratto di assicurazione e che, non venendo a far parte del patrimonio ereditario, non può essere oggetto né di disposizione testamentaria né di revoca.

3. In precedenti casi<sup>5</sup>, la suprema Corte di Cassazione ha affermato che quando la designazione è avvenuta con il contratto di assicurazione, stipulato in epoca anteriore alla redazione del testamento, la volontà negoziale va correttamente interpretata, ritenendo che i beneficiari dovranno identificarsi negli eredi, così da escludere rilevanza alla successiva risoluzione testamentaria dell'attrice<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19210, cit. ha testualmente affermato: "La cassazione (Cass. 29 settembre 2015 n. 19210) ha recentemente affermato, per altro, che in caso il contratto veda come beneficiari gli eredi legittimi, e in assenza di una specifica e diversa indicazione nel contratto o nell'atto di designazione, il premio assicurativo dovrà essere ripartito tra gli eredi legittimi in proporzione alle quote loro spettanti per legge, e non in parti uguali.

<sup>6</sup>In verità, secondo la dottrina, la clausola che designa il beneficiario post mortem costituisce un elemento "normale" ma non "essenziale" del contratto. In tale ottica, si osserva come "*la designazione di uno o più beneficiari, salvo particolari strutture contrattuali incompatibili con la loro presenza, è sempre possibile e mai necessaria nel contratto di assicurazione sulla vita, perché, anche al di fuori dei casi in cui il contraente riservi espressamente a se stesso la somma assicurata, in tutti gli altri una designazione generica o specifica di uno o più beneficiari può anche mancare, senza che il contratto ne soffra. Il diritto alla somma assicurata, in questi casi, farà parte del patrimonio del contraente ed, eventualmente, si trasferirà ai suoi eredi secondo le ordinarie norme sulla successione ereditaria*" A. DE GREGORIO-G. FANELLI-A. LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987, p. 220. Solo in questo caso il denaro ricadrebbe a far parte dell'asse ereditario, in assenza della designazione contrattuale di un beneficiario. Qualora il

È per tali ragioni che a giudizio della Cassazione la sentenza del giudice di merito sarebbe errata perché fondata sulla rilevanza della successiva esecuzione testamentaria dell'attrice quale erede universale.

Infatti il soggetto beneficiario è titolare di un diritto *iure proprio* e non *iure successionis*, di un diritto che nasce da un contratto di assicurazione, quale atto *inter vivos*. L'indicazione dei terzi beneficiari del contratto con la designazione degli eredi legittimi non comporta l'assoggettamento alle norme in tema di successione ma rappresenta soltanto un criterio per la individuazione dei beneficiari stessi. E la suprema Corte di Cassazione ha affermato che "qualora i beneficiari siano individuati negli eredi legittimi, come nel caso in questione, gli stessi sono da individuarsi con coloro che in linea teorica siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all'eredità<sup>7</sup>".

Essendo il contratto di assicurazione sulla vita un atto *inter vivos*<sup>8</sup> non può essere soggetto alla disciplina delle successioni, e in tema di assicurazione a favore di un terzo, individuato il soggetto beneficiario, l'indennizzo fuoriesce dall'asse ereditario. Se il *de cuius*, in un contratto assicurativo a favore di un terzo, indica quale soggetto beneficiario gli eredi legittimi e in un successivo testamento la istituzione di un nuovo erede universale, questa non può valere come revoca della disposizione a carattere contrattuale. La dichiarazione di revoca *ex* articolo 1920 c.c. può essere eseguita con susseguente dichiarazione scritta, divulgata all'assicuratore per testamento e non deve essere interpretata in base al *favor testamenti* ma sulla scorta di criteri *ex* articolo 1362 c.c. Inoltre

---

beneficiario sia invece indicato, anche per relationem, è questi il titolare del diritto verso la compagnia assicurativa.

<sup>7</sup> Così Cass. 15 ottobre 2018, n. 25635 in Dir. Giur. 2018. Cfr. inoltre Cass. 21 dicembre 2016 n. 26606 in Foro it., II, 2017, 4, I, 1355 con nota di O. DESIATO secondo cui «Deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione».

<sup>8</sup> L'atto di designazione, quali che siano le modalità con cui venga effettuato, si configura quale negozio *inter vivos* con effetti *post mortem*, essendo l'esecuzione della prestazione necessariamente differita al tempo della morte del contraente (parla di negozio "transmortem" A. PALAZZO, *Le successioni*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. IUDICA – P. ZATTI, I, Milano, 1996, 68 ss.).

la revoca può essere contenuta in un negozio testamentario purché costituisca una mera manifestazione di volontà di segno opposto alla dichiarazione della volontà manifestata nel contratto di assicurazione.

In conclusione, si può affermare che la Corte non interpreta il contenuto del testamento, per individuare una implicita dichiarazione di revoca della designazione del beneficiario, ma erroneamente considera il fatto storico dell'esistenza in sé di un testamento, che sostituisce la categoria degli eredi legittimi, con quella degli eredi testamentari, quale elemento che "assume chiara valenza di revoca".